

L'onorevole Vicini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VICINI. La ragione di questo emendamento è nelle sue stesse parole. Si riconosce la necessità da parte del Governo, e l'equità di assegnare agli impiegati compresi nell'articolo e che non sono contemplati dalla legge che stiamo discutendo, un assegno speciale che per alcuni di essi è di due terzi per altri l'intero.

Nella misura di due terzi per gli ufficiali e sottufficiali, e per la proposta della Commissione, ai maestri elementari, e l'intero per gli altri impiegati.

Ora il Governo nella proposta primitiva aveva stabilito, secondo l'armonia del disegno di legge, che questo assegno fosse fino al 31 dicembre 1921. La Commissione l'ha portato al 30 giugno 1922.

Evidentemente la Commissione si è preoccupata della incongruenza e infondatezza di questo termine e ha fatto il quesito al ministro: dopo questo termine, cosa darete a questa gente? Se oggi riconoscete che sia equo aumentare questi stipendi con questi assegni, perchè al 30 giugno 1922 vorrete togliere questi assegni?

Il Governo ha risposto non rispondendo; ha detto: ci penseremo allora.

Pare a me che la risposta non sia degna della serietà della legge che discutiamo.

Se riconosciamo che questi dipendenti dello Stato abbiano diritto a questo aumento, e che sia equo concederlo, dovremo dare loro la sicurezza che esso verrà continuato fino a che con uno speciale disegno di legge non verrà concesso loro quel trattamento economico che la Camera e il Governo riterranno equo concedere.

Queste le ragioni del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. L'emendamento dell'onorevole Vicini in parte lo accetto e in parte non lo accetto. L'onorevole Vicini dice: sostituite alla data del 30 giugno 1922 questa dizione: « fino a che non sarà provveduto con apposite disposizioni legislative alla loro definitiva sistemazione ».

Ora questa dizione rappresenta l'intenzione del Governo. Noi diamo temporaneamente questo aumento perchè riteniamo di poter fare con successivi provvedimenti legislativi la riforma anche di questi personali che non sono contemplati dalla legge. Però se

si dovesse accettare la sostituzione di questa frase alla data 30 giugno 1922, noi non daremo più nessun termine per preparare questo disegno di legge e farlo approvare. Il che mi pare pericoloso.

Vorrebbe dire che per questo personale dell'esercito e degli insegnanti, quello che si è dato oggi probabilmente diverrà definitivo. Ora è opportuno mettere una data per impegnare il legislatore, il Governo e l'Assemblea legislativa ad emanare entro quel determinato termine i provvedimenti. Se non si giungerà in tempo, vuol dire che con una nuova disposizione si provvederà.

Quindi proporrei questa dizione: a decorrere dal 1° marzo 1921, e finchè non sarà provveduto con apposite disposizioni legislative alla loro sistemazione, e non oltre il 30 giugno 1922.

Così c'è il termine, ma c'è anche la ragione per cui questo provvedimento è temporaneo.

PRESIDENTE. L'onorevole Vicini insiste nel suo emendamento?

VICINI. Il presidente del Consiglio in sostanza accetta il mio emendamento perfettamente a rovescio del come io l'ho presentato. Proporrei allora che l'emendamento venisse ritirato, e che si aggiungesse all'articolo che stiamo trattando un comma, il quale dicesse: « entro il 30 giugno 1922 il Governo dovrà presentare la legge per la sistemazione di questo personale ».

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, come vede l'onorevole Vicini le fa un'altra proposta: c'è uno scambio di proposte. (*Si ride*).

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Nella mia dizione c'è implicitamente l'impegno di presentare il disegno di legge entro quella data.

VICINI. Prendo atto della interpretazione che dà il presidente del Consiglio alla sua proposta, e dichiaro di accettarla.

PRESIDENTE. Allora, ritirando il suo emendamento, il primo comma dell'articolo 15 resterebbe così compilato: « A decorrere dal 1° marzo 1921 e finchè non sarà provveduto con apposite disposizioni legislative alla loro definitiva sistemazione e non oltre il 30 giugno 1922, l'assegno temporaneo mensile, di cui al 1° comma del precedente articolo 14 sarà anche corrisposto ai seguenti personali non contemplati dalla presente legge: »

RICCIO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.